



# COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

Provincia di Foggia

Ufficio Tecnico – Settore OO.PP.

PIAZZA MUNICIPIO, Nr.2 – CAP 71020 – C.F. 80004840718 – TEL.0881-982037, Int. 3 – FAX 0881-982038

E-Mail: [gdipaola@comune.anzanodipuglia.fg.it](mailto:gdipaola@comune.anzanodipuglia.fg.it) Sito: [www.comune.anzanodipuglia.fg.it](http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it)

PROTOCOLLO NR. \_\_\_\_\_ del 12/05/2020 - ORDINANZA NR. 3 del 12/05/2020

DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI  
NELL' ANNO 2020.

## IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/04/2020 n. 213, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020, con il quale per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n°267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti, arbusti e rifiuti d'ogni genere;

Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, all' ambiente, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

Rilevato che, le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili allo stato di abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura, per incuria nella conduzione degli stessi;

Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;

Visto il T.U.L.L.P.S. n°773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n°225 del 24/02/1992;

Vista la L.R. n°15 del 12 maggio 1997 e ss.mm.ii. (art.14, comma 1, L.R. 10 del 30/04/2009);

Vista la Legge n°353 del 21/11/2000;

Vista la L.R. n°18 del 30/11/2000;

Vista la D.G.R. Puglia n°242 del 02/05/2017;

Vista la L.R. nr. 38/2016

## ORDINA

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.L.P.S. e dal D.P.G.R. Puglia del 27 Aprile 2020, n° 213,

- 1) ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolti o a riposo di attivare entro il 15 giugno 2020, le necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca , sterpi , residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile;
- 2) è fatto obbligo a tutti i cittadini, soggetti, Enti, Società, Consorzi ecc. del territorio Comunale di rispettare quanto previsto e stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/04/2020, n213, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 30/04/2020, che si allega al presente provvedimento e di cui fa parte integrante e sostanziale; Le infrazioni alle altre disposizioni della presente ordinanza sono punite a norma di quanto previsto dal suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
- 3) le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competenti per territorio, Il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

## INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio, chiamando i seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco  
0881/309011 Vigili del Fuoco Foggia  
1515 Corpo Forestale dello Stato  
0881/982037 Polizia Municipale Anzano  
112 Carabinieri  
113 Polizia di Stato  
117 Guardia di Finanza.

## AVVERTE

ai sensi dell'art. 3 *comma 4* della Legge n. 241 del 07/08/1990, che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia - Sezione di Bari, oppure in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Anzano di Puglia (FG), consultabile all'indirizzo: [www.comune.anzanodipuglia.fg.it](http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it)

## INVIA

Copia della presente sia trasmessa a:

- Prefettura di Foggia;
- Al Comando di Polizia Municipale
- alla Regione Puglia Servizio Protezione Civile;
- all'Amministrazione Provinciale di Foggia;
- al Corpo Forestale dello Stato;
- alla Stazione Carabinieri di Anzano di Puglia;

Anzano di Puglia (FG), li 12/05/2020



IL SINDACO  
Prof. Paolo LAVANGA

## PARTE SECONDA

*Atti regionali*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2020, n. 213  
**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019.**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**VISTO** il R.D. n. 3267 del 30/12/1923.

**VISTO** il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998.

**VISTA** la L. n. 353 del 21/11/2000.

**VISTA** la L. n. 100 del 12/07/2012.

**VISTO** il D.lgs. n. 1 del 02/01/2018.

**VISTA** la L.R. n. 18 del 30/11/2000.

**VISTO** il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..

**VISTA** la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali.

**VISTA** la L.R. n. 38 del 12/12/2016.

**VISTA** la L.R. n. 53 del 12/12/2019.

**VISTE** le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta - Andria - Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, in attuazione del R.D. n. 3267/1923.

**VISTO** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/6/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTA** la L. n. 116 del 11/08/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale".

**VISTO** il D.lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.

**VISTO** il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.

**VISTO** il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

**VISTE** le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008.

**VISTA** la Deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 - 2020.

**VISTO** il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.

**VISTO** che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n. 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2020 la pericolosità degli incendi boschivi.

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivati da agenti virali trasmissibili nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali conseguenti e successive finalizzate al contenimento della diffusione dell'infezione;

**RITENUTO** di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli



**Art. 3)****Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016 nonché le linee guida riportate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

**Art. 4)****Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB**

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L. R. n. 53/2019 art. 6, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni Comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale. Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2020, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

**Art. 5)****Disposizioni Transitorie**

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

**Art. 6)****Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

**Art. 7)****Vigilanza**

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

**Art. 8)****Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticiparlo al 30 settembre. **VISTO** che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

## DECRETA

### Art. 1)

#### Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.


### Art. 2)

#### Divieti su aree a rischio di incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- a) accendere fuochi di ogni genere;
- b) far brillare mine o usare esplosivi;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- e) tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta; meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- l) abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggi e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione antincendio (indicazione/ segnalazione delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erbacea e della necromassa, rimozioni di rifiuti), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.



Comune di ANZANO DI PUGLIA - Cod. Amm. c\_a320 - Prot. n. 0001989 del 12/05/2020 16:33 - PARTENZA

**Art. 9)****Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a -i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

**Art. 10)****Entrata in vigore**

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

**Art.11)****Disposizioni finanziarie**

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.

Bari, lì 27 APR. 2020

Dott. Michele Emiliano

